

## La responsabilità dell'ente per reati contro il patrimonio culturale.

di **Francesco Martin**

**Sommario.** 1. Premessa. – 2. Interesse e vantaggio: profili distintivi. – 3. I reati contro il patrimonio culturale: alcune note riflessive.

### 1. Premessa.

Sono ormai passati più di vent'anni da quando il legislatore, scardinando il principio del *societas delinquere non potest*, ha introdotto la il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Tale normativa, se da un lato ha dato adito a dibattute questioni dottrinali circa la natura della responsabilità, se amministrativa, penale ovvero un *tertium genus*, da un punto di vista della prassi applicativa delle singole Procure della Repubblica o dei Tribunali non riesce ancora a trovare piena concretezza.

Rari sono infatti, rispetto alle possibili applicazioni, i procedimenti penali che vedono coinvolti società ed enti ai sensi del D. Lgs. 231/01, nonostante il legislatore abbia anche in tempi molto recenti provveduto ad ampliare il novero dei reati presupposto.

Sul punto, il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio” il cui fine è il contrasto alle condotte illecite perpetrate tramite strumenti di pagamento diversi dai contanti, entrato in vigore il 14 dicembre 2021.

Proprio l'art. 3 D. Lgs. 184/2021, introduce l'art. 25-*octies*.<sup>1</sup> “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” secondo cui, in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente, per il delitto di cui all'articolo 493-*ter*, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per il delitto di cui all'articolo 493-*quater* e per il delitto di cui all'articolo 640-*ter*, in verità già previsto dall'art. 24 D. Lgs. 231/01 se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Il comma 2 prevede poi che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione

di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente la sanzione pecuniaria sino a 500 quote in caso di delitto punito con una pena inferiore a dieci anni, e la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni.

Di recente il legislatore è nuovamente intervenuto sul D. Lgs. 231/01 prevedendo alcuni nuovi reati presupposto, con particolare riferimento alla tutela del patrimonio culturale.

## **2. Interesse e vantaggio: profili distintivi.**

Prima di esaminare le modifiche normative, appare opportuno soffermarsi brevemente sui criteri essenziali per attribuire la responsabilità alla persona giuridica: l'interesse e il vantaggio.

In base all'art. 5 D. Lgs. 231/01, la sussistenza della responsabilità da reato dell'ente si fonda su un duplice presupposto, ovvero da un lato la circostanza che l'illecito sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica e dall'altro che il reato sia stato posto in essere da un determinato novero di soggetti<sup>1</sup>.

Sulla nozione di interesse e vantaggio sono sorti, in dottrina e giurisprudenza, numerosi dibattiti. Stando a quanto è scritto nella Relazione governativa, i due criteri andrebbero tenuti concettualmente distinti: l'interesse dovrebbe caratterizzare in senso marcatamente soggettivo la condotta della persona fisica, attenendo alla sua sfera psicologica, e sarebbe oggetto di una verifica *ex ante*; mentre il termine vantaggio evocherebbe piuttosto un dato di natura oggettiva – l'acquisizione di un beneficio, più o meno immediato, da parte dell'ente – e richiederebbe sempre una verifica *ex post*<sup>2</sup>.

Tale tesi è sostenuta anche da una risalente pronuncia della Cassazione<sup>3</sup>, la quale afferma che: *“I due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse a monte della società ad una locupletazione – prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata – in*

---

<sup>1</sup> C. Santoriello, I requisiti dell'interesse e del vantaggio della società nell'ambito della responsabilità da reato dell'ente collettivo, in *Rivista* 231, 2008, n.1, p. 165.

<sup>2</sup> C. De Maglie, *L'etica e il mercato*, Milano, 2002; G. De Vero, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2008; G.M. Garegnani, *Etica d'impresa e responsabilità da reato*, Milano, 2008; R. Guerrini, *La responsabilità da reato degli enti*, Milano, 2006; M.A. Pasculli, *La responsabilità “da reato” degli enti collettivi nell'ordinamento italiano*, Bari, 2005; M. Riverditi, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione*, Napoli, 2009; G. Ruggiero, *Contributo allo studio della capacità penale*, Torino, 2007; F. Santi, *La responsabilità delle società e degli enti*, Milano, 2004.

<sup>3</sup> Cass. Pen., Sez. II, 20.12.2005, n. 3615.

*conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio oggettivamente conseguito all'esito del reato, perfino se non espressamente divisato ex ante dall'agente"*<sup>4</sup>. Al contrario, per una diversa tesi, i due termini sarebbero stati usati come sinonimi.

Per una parte della dottrina<sup>5</sup> infatti, i due termini sono riconducibili ad un unico aspetto, inteso come il conseguimento da parte dell'ente di un interesse collegato alla condotta dell'autore del reato.

Sul punto si è anche recentemente espressa la Corte di Cassazione affermando che: *"Ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, è sufficiente la prova dell'avvenuto conseguimento di un vantaggio ex art. 5 d. lg. n. 231 del 2001 da parte dell'ente, anche quando non sia possibile determinare l'effettivo interesse da esso vantato ex ante rispetto alla consumazione dell'illecito, purché il reato non sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi. (Fattispecie in cui, a fronte della corruzione intercorsa tra il pubblico agente e l'amministratore di una società interessata all'ampliamento di una discarica dalla medesima gestita, veniva riconosciuto il vantaggio, comportante la responsabilità ex d. lg. n.231 del 2001, anche nei confronti di una terza società che interveniva creando la provvista di denaro in favore del privato corruttore, in tal modo beneficiando – mediante contratti stipulati dopo la consumazione del reato – dell'attività di smaltimento dei rifiuti presso la suddetta discarica)"*<sup>6</sup>. ; quello dell'interesse, in effetti, sembra essere l'unico criterio rilevante, mentre il vantaggio costituisce piuttosto una sorta di variabile casuale, che potrà anche darsi concretamente, senza che, per ciò solo, si debba ipotizzare una responsabilità da reato della società<sup>7</sup>.

A ben vedere tuttavia, l'interesse è elemento caratterizzante della condotta del soggetto agente connotato da una chiara indole soggettiva, che riguarda quindi la volontà ed è suscettibile di una valutazione *ex ante*.

Il concetto di interesse indica genericamente una connessione teleologica tra il reato e il risultato che attraverso il medesimo ci si propone di conseguire; a questo proposito la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che: *"In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione riferiti all'interesse e al vantaggio sono giuridicamente distinti giacché, mentre il primo è criterio soggettivo, da valutare ex ante, e consistente nella proiezione finalistica volta a far conseguire all'ente un profitto indipendentemente*

<sup>4</sup> G. De Simone, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, in *DPC*, 28.10.2012

<sup>5</sup> A. Astrologo, *"Interesse" e "vantaggio" quali criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente nel d. lgs. 231/2001*, in *Ind. pen.*, 2003, p. 649; N. Selvaggi, *L'interesse dell'ente collettivo*, Napoli, 2006.

<sup>6</sup> Cass. Pen., Sez. VI, 19.01.2021, n. 15543.

<sup>7</sup> G. De Simone, *Op.cit.*.

*dall'effettiva realizzazione dello stesso, il secondo è criterio oggettivo, accertabile “ex post” e consistente nel concreto vantaggio derivato all'ente dal reato”<sup>8</sup>.*

Il vantaggio invece va necessariamente rapportato ad una verifica *ex post* che tenga conto del beneficio che concretamente ha avuto l'ente: non è quindi necessario un fine a favore della società, ma il mero realizzarsi del vantaggio derivante da una condotta illecita<sup>9</sup>.

Delineata la nozione di interesse o vantaggio restano da esaminare i criteri di imputazione soggettiva.

Prevale oggi in dottrina<sup>10</sup> la tesi secondo cui l'interesse andrebbe inteso non in senso soggettivo, come un qualcosa che attiene alla sfera psicologica dell'autore del fatto – come una finalità che anima e sostiene il suo comportamento illecito, o anche soltanto come una mera consapevolezza di agire, almeno in parte, nell'interesse dell'ente e dunque in vista del possibile conseguimento di un vantaggio da parte sua –, bensì in senso oggettivo, come proiezione finalistica della condotta, riconoscibilmente connessa alla condotta medesima.

Ed infatti, una lettura in chiave esclusivamente soggettiva del criterio dell'interesse comporterebbe che la responsabilità della persona giuridica dipenderebbe dalla soggettiva rappresentazione, eventualmente erronea, dell'autore del fatto illecito.

Ai fini della verifica circa la sussistenza del requisito dell'interesse, potrebbero tornare utili, come criteri di valutazione, sia l'idoneità che la non equivocità, già previste quali requisiti oggettivi della fattispecie tentata.

In merito al vantaggio, questo si esplica, sul piano processuale, nella formazione della prova della responsabilità dell'ente, quale elemento

---

<sup>8</sup> Cass. Pen., Sez. IV, 23.05.2018, n. 38363.

<sup>9</sup> E. Amati, *La responsabilità degli enti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle prime pronunce della giurisprudenza di merito*, in *lus17@unibo.it*, 2011, 3, 162; A. Gargani, *Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile «per definizione» la persona giuridica?*, in AA.VV., *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, 1953; G. Catalano, C. Giuntelli, *Interesse e/o vantaggio dell'ente: nuovi percorsi giurisprudenziali (in particolare nei reati colposi)*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2012, 1, 91; T. E. Epidendio, G. Piffer, *La responsabilità degli enti per reati colposi*, in AA.VV., *D. lgs. 231 dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi*, in *Soc.*, 2011, suppl. al n. 12, 45 ss.; S. M. Corso, *Codice della responsabilità «da reato» degli enti*, Torino, 2012, 64; G. De Vero, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2008, 160; M. Guernelli, *La responsabilità delle persone giuridiche nel diritto penale-amministrativo interno dopo il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Studium iuris*, 2002, 290; F. Martin, *Il patteggiamento dell'ente: profili applicativi nel caso Mose*, in *Rivista231*, 2019, n. 3, 13.

<sup>10</sup> D. Pulitanò, *La responsabilità «da reato» degli enti: i criteri d'imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 424; G. De Simone, *Op. cit.*

apprezzabile *ex post*, ma dimostrativo del suo interesse *ex ante* e che esso sia destinato a perdere vigore probatorio in presenza della prova positiva di un interesse esclusivo proprio o di terzi presente nella condotta tenuta da parte del soggetto agente.

Sussiste, non così raramente, anche il caso in cui la commissione di reati faccia parte di una diffusa politica aziendale insieme ad attività legali; in tal caso si configura un crimine nel negozio.

Da qui discende l'ulteriore ipotesi, cioè che la società, nell'ottica tipicamente aziendale del bilanciamento dei costi e dei benefici, consideri probabile il compimento di eventi dannosi derivanti dalle scelte e decisioni effettuate.

In ogni caso il vincolo che deve sempre sussistere, che si pone come nucleo fondante la responsabilità delle società, è tra il reato commesso e il comportamento dell'ente inteso come condotta antiggiuridica di un soggetto apicale o di uno sottoposto a vigilanza e controllo<sup>11</sup>.

### **3. I reati contro il patrimonio culturale: alcune note riflessive.**

Come è noto negli scorsi giorni il Parlamento ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge recante “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”.

Il testo riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale – attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) – e le inserisce nel codice penale<sup>12</sup> con l'obiettivo di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

---

<sup>11</sup> F. Vignoli, *Societas puniri potest: profili critici di un'autonoma responsabilità dell'ente collettivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, p. 909.

<sup>12</sup> Quanto alle modifiche al codice penale, è prevista l'introduzione degli articoli: 518-*bis* (Furto di beni culturali) 518-*ter* (Appropriazione indebita di beni culturali) 518-*quater* (Ricettazione di beni culturali) 518-*quinqies* (Impiego di beni culturali provenienti da delitto) 518-*sexies* (Riciclaggio di beni culturali) 518-*septies* (Autoriciclaggio di beni culturali) 518-*octies* (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) 518-*novies* (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali) 518-*decies* (Importazione illecita di beni culturali) 518-*undecies* (Uscita o esportazione illecite di beni culturali) 518-*duodecies* (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) 518-*terdecies* (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) 518-*quaterdecies* (Contraffazione di opere d'arte) 518-*quinqiesdecies* (Casi di non punibilità) 518-*sexiesdecies* (Circostanze aggravanti) 518-*septiesdecies* (Circostanze attenuanti) 518-*duodevicies* (Confisca) 518-*undevicies* (Fatto commesso all'estero) e 707-*bis* (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli).

A seguito delle modifiche apportate dal Senato, la proposta di legge si compone di 7 articoli attraverso i quali vengono collocati nel codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali e introdotte nuove fattispecie di reato.

Inoltre, viene modificato il limite edittale delle pene vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata e vengono introdotte aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.

Infine, vi è la modifica dell'art. 240-*bis* c.p. mediante l'estensione del catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata, nonché la previsione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

In particolare, nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti gli artt. 25-*septiesdecies* (*Delitti contro il patrimonio culturale*) e 25-*duodevicies* (*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*).

L'art. 25-*septiesdecies* stabilisce che: *“In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies<sup>13</sup> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter<sup>14</sup>,*

---

<sup>13</sup> L'art. 518-*novies* c.p. punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 2.000 a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del Codice dei beni culturali. Il Senato è intervenuto sulla condotta penalmente rilevante per specificare che all'alienazione è equiparata l'immissione sul mercato del bene culturale. L'articolo 173 del d. lgs.n. 42 del 2004, punisce attualmente con la reclusione fino a un anno e con la multa da 1.549,50 a 77.469 euro le violazioni delle disposizioni esistenti in materia di alienazione. Nello specifico, commette il reato: a) chiunque aliena beni culturali senza autorizzazione (ivi compresi beni ecclesiastici); b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; c) l'alienante di un bene culturale che consegna la cosa soggetta a prelazione, in pendenza del termine previsto per l'esercizio del relativo diritto (60 giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento).

<sup>14</sup> L'art. 518-*ter* c.p. punisce l'appropriazione indebita di beni culturali con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 516 a 1.500 euro. Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario. Si tratta di un nuovo delitto; la disposizione riproduce, aumentando la pena, la fattispecie di appropriazione indebita di cui all'articolo 646 del codice penale.

*518-decies<sup>15</sup> e 518-undecies<sup>16</sup> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies<sup>17</sup> e*

---

<sup>15</sup> L'art. 518-*decies* c.p. punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 258 a 5.165 euro l'importazione illecita di beni culturali. Si tratta della condotta di colui che, senza aver concorso in un reato di ricettazione, impiego di bene culturale proveniente da delitto, riciclaggio o autoriciclaggio, importa dall'estero nel nostro Paese beni culturali provenienti da delitto, rinvenuti a seguito di ricerche non autorizzate o esportati da un altro Stato in violazione delle norme a tutela del patrimonio culturale. Il Senato è intervenuto su questa disposizione eliminandovi il richiamo al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali

<sup>16</sup> L'art. 518-*undecies*, modificato dal Senato, punisce con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa fino a 80.000 euro (il testo licenziato dalla Camera prevedeva la pena alternativa della reclusione da 1 a 4 anni o la multa da 258 a 5.165 euro) chiunque trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. La medesima pena si applica anche nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale i suddetti beni usciti o esportati legalmente in via temporanea. Il Senato, oltre a intervenire sulla pena edittale, ha soppresso l'ultimo comma dell'articolo 518-*undecies*, che prevedeva pene accessorie nel caso in cui il fatto fosse commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esportazione al fine di commercio. Attualmente è l'art. 174 del Codice dei beni culturali che punisce l'illecita uscita o esportazione (trasferimento all'estero) di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. È prevista la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali», è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ai sensi dell'articolo 30 c.p. e la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 36 c.p.

<sup>17</sup> L'art. 518-*duodecies* c.p. punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro. La pena si applica a chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili o infruibili beni culturali o paesaggistici (primo comma); colui che, invece, deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000 (secondo comma). La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale (v. infra) e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non



*518-quaterdecies<sup>18</sup> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote. 4. In relazione alla commissione dei delitti*

---

superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (terzo comma). Si ricorda che l'art. 635 c.p., che punisce il delitto di danneggiamento, prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto di interruzione di un pubblico servizio. La stessa pena è prevista per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili (a prescindere dalla violenza, dalla minaccia e dalla manifestazione in luogo pubblico) una serie specifica di cose altrui, tra le quali figurano le «cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate». La disposizione subordina la sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa. Analogamente, l'art. 639 c.p. delinea il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui e qualifica come aggravato il fatto commesso su cose di interesse storico o artistico (reclusione da 3 mesi a un anno e multa da 1.000 a 3.000 euro; in caso di recidiva reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa fino a 10.000 euro). In queste ipotesi aggravate il delitto è procedibile d'ufficio e il giudice può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna. Infine, l'art. 733 c.p. punisce a titolo di contravvenzione chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio. La pena, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale è l'arresto fino ad un anno o l'ammenda non inferiore a 2.065 euro. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata. L'art. 734 c.p. punisce a titolo di contravvenzione la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali, commessi mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo. Deve trattarsi di luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità e la pena è l'ammenda da 1.032 a 6.197 euro.

<sup>18</sup> La contraffazione di opere d'arte è punita dall'art. 518-*quaterdecies* c.p. con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 3.000 a 10.000 euro. La riforma inasprisce la pena e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del Codice dei beni culturali. Rispetto al testo approvato dalla Camera, il Senato ha soppresso la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna in caso di fatto commesso nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale.



*previsti dagli articoli 518-bis<sup>19</sup>, 518-quater<sup>20</sup> e 518-octies<sup>21</sup> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.*

---

<sup>19</sup> L'art. 518-bis c.p., modificato dal Senato, punisce il furto di beni culturali con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 927 a 1.500 euro (il testo approvato dalla Camera prevedeva 3 anni come limite minimo edittale). La condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. L'ambito oggettivo di applicazione della disposizione è stato esteso dal Senato anche all'impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di furto o dal Codice dei beni culturali (quando i beni rubati appartengono allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca, ex art. 176), la pena della reclusione va da 4 a 10 anni e la multa da 927 a 2.000 euro

La legislazione vigente non prevede una specifica fattispecie penale per il furto di bene culturale: quando il bene culturale appartiene ad un privato trova applicazione il reato di furto di cui all'articolo 624 c.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni). Si applicano anche, se ricorrono, le aggravanti previste dal codice penale (art. 625 c.p.) anche per il furto in abitazione (art. 624-bis), nonché le attenuanti (art. 625-bis). Quando il bene culturale appartiene invece allo Stato, si applica l'articolo 176 del Codice dei beni culturali, che punisce con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 31 a 516 euro, l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. È prevista una aggravante speciale (reclusione da uno a sei anni e multa da 103 a 1.033 euro) se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto concessione di ricerca.

<sup>20</sup> L'art. 518-quater c.p. punisce la ricettazione di beni culturali con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata e di estorsione. La disposizione prevede inoltre che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Si ricorda che l'art. 648 c.p. punisce a titolo di ricettazione con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 516 a 10.329 euro chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, ovvero di furto aggravato. Se invece il fatto è di particolare tenuità, la pena è della reclusione sino a 6 anni e della multa sino a 516 euro.

<sup>21</sup> L'art. 518-octies c.p. punisce con la reclusione da 1 a 4 anni la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. L'illecito penale consiste nella condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera, sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si tratta di una norma innovativa nel nostro ordinamento, mutuata dall'art. 9 della Convenzione di Nicosia. Il Senato è intervenuto su questa fattispecie penale inserendo un ulteriore comma che punisce con la reclusione da 8 mesi a 2 anni e 8

5. *Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni*".

L'art. 25-duodevicies invece prevede che: *"In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies<sup>22</sup> e 518-terdecies<sup>23</sup> del codice penale, si*

---

mesi chiunque fa uso della suddetta scrittura privata falsa senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

<sup>22</sup> L'art. 518-sexies c.p. punisce con la reclusione da 5 a 14 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro il riciclaggio di beni culturali: la condotta è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p., ma la pena è inasprita. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. Inoltre, la fattispecie trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Si ricorda che, in base all'art. 648-bis c.p., fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

<sup>23</sup> L'art. 518-terdecies c.p. punisce con la reclusione da 10 a 16 anni la devastazione e il saccheggio di beni culturali. La fattispecie penale troverà applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285 c.p. quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura. Si ricorda che l'articolo 419 c.p. punisce con la reclusione da 8 a 15 anni chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio senza con questo intendere attentare alla sicurezza dello Stato (fattispecie di devastazione, saccheggio e strage di cui all'art. 285 c.p.). La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito. Quanto ai luoghi della cultura, si ricorda che ai sensi dell'art. 101 del D. LGS. 42/2004 sono istituti e luoghi della cultura i musei (struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio), le biblioteche (struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio), gli archivi (struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca), le aree e i parchi archeologici (rispettivamente, sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica e ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto), i complessi monumentali (insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza

*applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".*

Mediante tale modifica normativa il legislatore non ha solamente voluto dare la massima protezione e tutela prevista dal nostro ordinamento, mediante la sanzione penale, a dei beni ritenuti di particolare interesse, ma ha aggiunto un *quid pluris* di particolare importanza: la responsabilità per le persone giuridiche.

Ed in tal senso si evince come anche la singola società potrà essere ritenuta responsabile dei reati, in precedenza evidenziati se commessi da un soggetto apicale o sottoposto alla direzione o vigilanza.

Se da un lato, tuttavia, l'operato del legislatore sia meritevole di condivisione con particolare riferimento alla tutela dell'arte, dall'altro lascia alquanto perplessi che tali illeciti siano stati ricompresi nel novero dei reati da cui discende la responsabilità dell'ente.

La prima ragione, così come per altri delitti già ricompresi nel D. Lgs. 231/01, è la coerenza normativa.

La responsabilità dell'ente, come evidenziato, presuppone che vi sia un interesse o vantaggio per lo stesso in assenza del quale non sussiste alcuna forma di responsabilità.

A questo si collega la circostanza che la singola società, per sua natura intrinseca, è portata alla commissione - quantomeno in termini probabilistici - di reati inerenti alcuni specifici ambiti (reati societari, tributari, contro la P.A. o in materia di lavoro).

Appare quindi quantomeno fantasioso pensare che una persona giuridica possa ottenere un vantaggio, anche solo nel noto criterio del risparmio dei costi, qualora uno dei soggetti indicati nel D. Lgs. 231/01 commetta il reato di riciclaggio di opere d'arte o quello di devastazione e saccheggio di beni culturali.

Tali reati difatti, nella prassi quotidiana, comportano un vantaggio economico al soggetto che compie la condotta tipica del riciclaggio, nonché all'autore del reato presupposto.

Inoltre, da un punto di vista pratico, quali accorgimenti dovrebbe adottare una società nell'aggiornare il proprio Modello di Organizzazione e gestione alla luce di tali nuove modifiche normative?

---

artistica, storica o etnoantropologica). Gli istituti ed i luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi della cultura che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.



Dovendo sul punto fare un paragone, così come i reati introdotti con l'art. 3 D. Lgs. 184/2021 non sembrano, al contrario invece di quelli tributari, portare una grande innovazione nel panorama della responsabilità delle persone giuridiche e nemmeno creare delle difficoltà insormontabili per quanto attiene alla parte dell'aggiornamento del singolo Modello, anche i reati contro il patrimonio culturale, forse, si traducono in una novità legislativa destinata a produrre più effetti sul piano astratto che su quello concreto.

Ecco dunque che, nonostante siano trascorsi più di vent'anni dall'introduzione della responsabilità delle persone giuridiche, non sembra che il legislatore abbia compreso fino in fondo la *ratio* sottesa a tale norma che, nel corso delle varie modifiche normative, è sempre di più divenuto un contenitore dove riversare e prevedere nuovi delitti presupposto che, ad attenta analisi, sono slegati da un comune filo conduttore.

In definitiva quindi il D. Lgs. 231/01, pur rimanendo sotto alcuni aspetti ancora un valido ed efficace strumento per la prevenzione dei reati, assomiglia sempre di più al celebre vestito di Arlecchino, composto da tanti pezzi (nel caso reati) provenienti da altri abiti (disposizioni normative), tenuti insieme da un filo comune: la responsabilità dell'ente.